

Ninni Andriolo

ROMA Una decisione «sofferta» che divide la Consulta: sette a otto. Stamatina i giudici costituzionali torneranno a riunirsi in Camera di consiglio. Una «pausa di riflessione» che potrebbe produrre, entro oggi, la «decisione orale» che precede la sentenza scritta. Ma l'obiettivo è quello di raggiungere l'ampia maggioranza che fino a ieri non è stato possibile verificare. Tra due settimane l'Alta corte dovrà eleggere il nuovo presidente e le divisioni sul lodo Schifani potrebbero pesare sugli equilibri interni già assestati in funzione di quella scadenza. Chieppa, l'attuale presidente - che lascerà la Corte il 23 gennaio prossimo - venne eletto con quindici voti su quindici. Sarebbe sgradevole un successore nominato da una risicata maggioranza. Tutte le ipotesi rimangono aperte, quindi. Ne possiamo elencare quattro, schematizzando. La prima: la Corte costituzionale sancisce che l'immunità garantita alle cinque più alte cariche dello Stato può essere introdotta soltanto da una legge di riforma costituzionale e boccia il lodo Schifani. La illustriamo per prima perché nelle ultime ore il fronte dei giudici che la sponsorizza si è rafforzato.

La seconda: la Consulta stabilisce che l'immunità può essere introdotta attraverso una legge ordinaria. Il lodo, quindi, non è incostituzionale, anche se nel suo testo vanno colmati vuoti normativi non secondari. Con una sentenza «additiva» della Consulta si potrebbe stabilire che la legge è illegittima «nella parte che non prevede che l'improcedibilità nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato vale soltanto per il mandato in corso». Una subordinata applicata, fino adesso, soltanto a norme che avevano ricadute economiche.

In alternativa la Consulta potreb-

“ Dubbi sulla possibilità che una semplice legge possa mutare una norma costituzionale. Un no riporterebbe il premier a processo ”



L'Alta Corte potrebbe anche indicare al Parlamento come e dove correggere la norma. Ieri la decisione sembrava imminente. Poi il rinvio per evitare spaccature ”

L'immunità rischia di saltare

Lodo Schifani, alla Consulta si rafforza lo schieramento favorevole all'incostituzionalità



Una riunione della Corte Costituzionale

be indicare, nelle motivazioni della sentenza, che il Parlamento individui «un termine d'improcedibilità», rinviando alle Camere il compito di fissarlo. Questa seconda ipotesi (subordinata a o b) sembrava quella maggiormente accreditata, prima di ieri. Ma tre giorni di dibattito in Camera

di consiglio hanno dimostrato che non ha i numeri per prevalere sull'altra.

Una maggioranza schierata per la incostituzionalità del lodo Schifani non significa, però, che questa strada sarà quella definitiva. Se l'obiettivo è quello di raggiungere un'ampia mag-

gioranza - il tema delicato che la Consulta sta affrontando la giustificerebbe - i giudici potrebbero risolvere il travaglio seguendo altre due ipotesi. O quella indicata dal difensore di Berlusconi, Gaetano Pecorella, di rinviare la questione di legittimità al tribunale di Milano che l'ha sollevata. O

quella di rimandare tutto a nuovo ruolo. In questo secondo caso, una volta eletto il nuovo presidente, verrebbe fissata una nuova udienza pubblica. Tutto, nella sostanza, ricomincerebbe dall'inizio. La «pausa di riflessione» sarebbe più lunga.

Dopo il nulla di fatto di sabato

scorso e di ieri pomeriggio, i giudici della Consulta tenderanno di trovare un accordo oggi, con un'altra riunione straordinaria visto che questa settimana coincide con la «bianca» dell'Alta corte.

Una pausa di dodici ore servirà a spostare voti da uno schieramento all'

altro? L'ipotesi di dichiarare incostituzionale il lodo avrebbe come effetto immediato la cancellazione della legge e la ripresa del processo stralcio Sme, in cui è imputato Silvio Berlusconi, di fronte a un nuovo collegio. Questa ipotesi sarebbe stata sostenuta sabato scorso al giudice relatore Francesco Ammirante e avrebbe trovato concorde la maggioranza dei giudici, anche se con uno scarto minimo. Sull'altro versante starebbe lavorando lo schieramento di giudici di nomina parlamentare appoggiati dal centro-destra. Ma non è detto che la decisione finale non venga presa da una

maggioranza trasversale ai diversi schieramenti.

La via della sentenza additiva consentirebbe una soluzione più morbida che non implicherebbe, tra l'altro, l'imbarazzante bocciatura di una legge che ha avuto anche l'imprimatur del Quirinale, in fase di elaborazione delle sue norme più controverse. Il fatto che i giudici della Consulta si siano dati appuntamento per oggi è indicativo, in ogni caso, del tentativo di raggiungere una decisione sul lodo prima del 23 gennaio, giorno in cui termina il mandato del presidente della Corte, Riccardo Chieppa.

I tempi stringono, però. E sono poche le camere di consiglio che il calendario consente. Prima dovrà essere presa una «decisione orale», poi dovrà essere stesa la relazione, successivamente questa dovrà essere letta - eventualmente emendata - e approvata in Camera di Consiglio. Alla fine pubblica. Oltre alla camera di consiglio straordinaria di oggi, restano quelle della prossima settimana, dal 19 al 21 gennaio.

La Consulta dovrà rendere nota anche la decisione sul referendum abrogativo del lodo Schifani promosso da Antonio Di Pietro. Una decisione formale non è stata adottata, anche se l'orientamento resterebbe quello dell'ammissibilità.

Margherita: accorpare referendum ed elezioni

ROMA La Margherita sarebbe favorevole ad accorpare il referendum sul lodo Schifani, nel caso fosse ritenuto ammissibile dalla Consulta, con le elezioni amministrative o europee. Del tema si è discusso ieri nella riunione della direzione e su questa linea si è espresso, oltre ad Ermete Realacci, anche Arturo Parisi. «Non c'è una nostra posizione - spiega Parisi - ed è questa una materia sulla quale l'Ulivo dovrà decidere insieme. Personalmente ritengo debbano essere assicurate le condizioni affinché vi sia la maggiore possibilità di partecipazione per far emergere la giusta indignazione di molti cittadini». «Bisogna semplificare la vita ai cittadini - aggiunge Realacci - e quindi sono a favore di una forte battaglia per accorpare questo referendum alle elezioni. Se fosse deciso l'election day, a maggior ragione andrebbe accorpare ad europee e amministrative anche il referendum. Se poi invece non venisse accolto l'accorpamento in maniera da render più difficile raggiungere il quorum, allora sarebbe più facile spiegare alla gente che quello del referendum non è lo strumento migliore per abolire una legge sbagliata».

«Da giurista considero inammissibile il lodo Schifani, ma da politico auspico e credo che la Corte Costituzionale lo dichiarerà ammissibile», ha detto a Radio Radicale il Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, intervistato sull'imminente sentenza della Consulta sulla legge che sospende i processi nei confronti delle alte cariche dello Stato. «Una bocciatura del lodo - ha spiegato Cossiga - avrebbe l'effetto di consentire una condanna di Silvio Berlusconi nel processo che ha già visto condannati Previti e gli altri. Se infatti è vero che il tribunale di Milano si è autoriusato, ha però fatti salvi tutti gli atti. Quindi il collegio nella sua nuova composizione deve solo dare la parola all'accusa, alla difesa per poi arrivare a sentenza. Alla luce delle pene inflitte agli altri imputati è immaginabile che il presidente del consiglio sarebbe colpito da una sentenza molto dura e Berlusconi avrebbe in quel caso il dovere morale di dimettersi per la tutela sua e del prestigio del Paese, e andare ad elezioni anticipate che si trasformerebbero in un referendum per scegliere tra pm e sovranità popolare».

segue dalla prima

Gli ostacoli ai processi penali

Gerardo D'Ambrosio

Per quanto riguarda la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, non v'è dubbio che un'incidenza notevole sulla durata dei processi abbia avuto la riforma dell'art. 111 della Costituzione del 23 novembre 1999, quella sul «giusto processo». Essa ha stabilito il diritto dell'imputato ad essere giudicato da giudice imparziale; che nel processo la prova si forma in contraddittorio delle parti (pubblico ministero e difesa); che le parti agiscono su un piano di parità; che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente rifiutato di rispondere alle domande dell'imputato o del suo difensore.

Alla modifica della Costituzione sono giustamente seguite riforme per l'esame dei testimoni e delle parti; riforme dirette ad aumentare le facoltà dei difensori, concedendo loro la possibilità di raccogliere autonomamente fonti di prova addirittura nella sola e semplice previsione di un possibile esercizio dell'azione penale nei confronti del cliente. Il 2 gennaio 2000 infine, la riforma del giudice unico di primo grado, a garanzia dell'imparzialità del giudice, ha aggiunto alla serie di incompatibilità già introdotte con pronunce della Corte Costituzionale intervenute tra il '91 ed il '99, quella tra le funzioni di Giudice delle indagini preliminari e quella di Giudice dell'Udienza Preliminare.

Ora, poiché dette garanzie si sono aggiunte, cumulandosi, a quelle già previste dalla Costituzione per un processo a carattere squisitam-

te inquisitorio, il legislatore, con la modifica dell'art. 111, avrebbe dovuto porsi quanto meno il problema di modificare anche il secondo comma dell'art.27 che, com'è noto, prevede che «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». All'esito cioè dei tre gradi di giurisdizione.

Nei processi accusatori, da cui aveva acquisito i principi fondamentali, la caduta della presunzione di non colpevolezza è infatti fissata nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Anche negli Stati della Comunità europea che non adottano il processo accusatorio d'altra parte, la sentenza di primo grado è esecutiva in tutti i processi relativi a reati attribuiti alle Corti d'Assise, pur essendo esse miste come in Italia, formate

Ridurre i tempi del processo: un primo passo per avvicinare le nostre procedure a quelle del resto dell'Europa ”

ciò da giudici togati e da giudici popolari che decidono a maggioranza. In nessun altro Paese esiste, come in Italia, la Corte d'Assise d'Appello.

A tale proposito è bene ricordare che la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», ratificata anche dall'Italia nel 1955 e a cui si è ispirata la modifica dell'art. 111 della Costituzione, all'articolo 6 stabilisce che la presunzione di non colpevolezza viene meno con la sentenza di condanna del primo giudice.

È vero che l'esecutività della sentenza di primo grado può suscitare sconcerto perché il processo accusatorio, incentrato sulla giuria, nella sua struttura è lontano dalla nostra tradizione giuridica, anche se il nostro codice di procedura dell'88 si è ispirato a non pochi principi di quel processo. Tale sconcerto però, a mio avviso, ha ormai poco di razionale. I nostri Costituenti infatti, ancorarono la presunzione di non colpevolezza al passaggio in giudicato della sentenza, praticamente al terzo grado di giudizio, perché l'allora vigente codice Rocco del 1930 prevedeva un processo squisitamente inquisitorio in cui l'esercizio del diritto di difesa era molto limitato, specie nella fase dell'istruttoria, ma non solo in questa. Il codice dell'88

invece - e le modifiche successivamente introdotte - pur non adottando un processo accusatorio puro, ha garantito il più ampio diritto di difesa in ogni stato e grado del processo ed ha consentito alla difesa forme autonome di ricerca e raccolta delle fonti di prova prima inimmaginabili.

L'introduzione del giudice unico di primo grado ha inoltre modificato la struttura stessa dell'udienza preliminare. Nel corso dell'udienza infatti, non solo vengono esaminate le prove raccolte dall'accusa e dalla difesa, ma dal Gup può essere assegnato alle parti un termine per completare le indagini ritenute incomplete (art. 421 bis) e lo stesso Gup può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di prove, quando appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Tutte queste riforme fanno apparire l'appello, che ha ad oggetto principale la rivalutazione delle prove, come un retaggio del vecchio processo inquisitorio, incoerente con la logica del nuovo processo tutto incentrato sulla formazione della prova al dibattimento.

A parte queste considerazioni, credo che a nessuno appaia ormai razionale che un imputato raggiunto da prove schiaccianti e che magari reso piena confessione di

nanzi al Giudice, senza che il difensore nulla abbia obiettato, possa ancora beneficiare della presunzione di non colpevolezza sino all'esito del giudizio di cassazione. L'impatto comunque sarebbe fortemente attenuato in quanto verrebbe stabilita, non l'esecutività della sentenza di primo grado (che comunque comporterebbe la necessità di modificare la norma costituzionale) ma la possibilità per il giudice di primo grado di dichiarare, così come suggerito dal Procuratore Generale della Cassazione nella sua relazione, provvisoriamente esecutiva la sentenza, quanto meno nei casi di confessione o di prova evidente.

A tal proposito non bisogna dimenticare che a differenza di quanto avviene nel processo di tipo accusatorio, in cui la giuria non motiva il proprio verdetto di condanna, in Italia il giudice di primo grado ed anche la Corte d'assise deve sempre motivare la propria decisione. La esecutività provvisoria, malamente disposta, sarebbe pur sempre quindi suscettibile di tempestivo controllo e revoca da parte del giudice d'appello.

E non c'è dubbio che la esecutività in parola avrebbe un impatto molto favorevole sui tempi del processo. Essa servirebbe infatti a scoraggiare gli appelli che, nella mag-

gior parte dei casi, sono ormai proposti o per ottenere una riduzione di pena o a scopo esclusivamente dilatorio, nella speranza di giungere al termine della prescrizione, o per diffidare il momento dell'esecuzione della pena.

Da una recente indagine svolta presso la Corte d'Appello di Bologna è emerso, è vero, che la percentuale delle riforme è molto elevata, circa il 64%, ma anche che di questa percentuale il 41% riguarda riduzioni di pena, l'11% riguarda prescrizioni e solo l'11% riforme in punto di responsabilità. È emerso pure che per queste ultime viene sempre o quasi sempre interposto ricorso per Cassazione. Il primo problema quindi è cosa fare per restituire la Cassazione alla funzione di mera legittimità, problema che

Il processo penale oggi soffre di gravi disfunzioni ma per curarlo basterebbero poche riforme ”

in sostanza si risolve in quello di adeguare il sistema delle impugnazioni alla struttura ormai assunta dal nostro processo penale.

Considerato che la parte centrale e certamente più importante del processo è il giudizio di primo grado, in quanto è in quella sede che viene raccolta la prova, si potrebbe riservare, in via esclusiva la decisione sulla mancanza o illogicità della motivazione, ora attribuita alla Cassazione, al giudice d'appello. Allo stesso giudice andrebbe anche attribuito il potere di eliminare i vizi lamentati (cosa non possibile alla Cassazione), comandando le lacune ed eliminando le contraddittorie della motivazione, quando possibile. Sempre al giudice d'appello si potrebbe riservare in via esclusiva l'esame dei motivi relativi all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza ed ovviamente quello di raccogliere le prove ingiustamente non ammesse nel corso del giudizio di primo grado. Ciò comporterebbe un allineamento del nostro processo a quello accusatorio, cui si è ispirato non solo il nuovo codice di procedura penale, ma anche alla norma costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione più volte citata. Queste sole riforme del processo non solo eliminerebbero alcune storture, recentemente evidenziate di recente ma, a mio avviso, potrebbero essere l'inizio di una drastica riduzione dei tempi del processo, un primo effettivo concreto passo per l'avvicinamento delle nostre procedure a quelle degli altri Stati della Comunità Europea.